

REGIONE PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
PROGETTO DEFINITIVO

**DOCUMENTO DI SINTESI E DI RISPOSTA AI CONTRIBUTI E PARERI
FORMULATI DAGLI ENTI SOVRACOMUNALI NELL'AMBITO DELLA II
CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE**

PROFESSIONISTA REDATTORE Architetto Fabio Caramellino e-mail: caramellino.fabio@libero.it PEC: f.caramellino@architettitorinopec.it	STUDIO CAMELLINO NETWORK ARCHITETTURA URBANISTICA ALLESTIMENTI SITO: www.caramellinonetwork.it e-mail: info@caramellinonetwork.it
DATA REDAZIONE	SETTEMBRE 2021
IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE

0. PREMESSA

- 1. PARERE UNITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO – SETTORE COPIANIFICAZIONE URBANISTICA AREA NORD-OVEST; AOO A1600A PROT. N. 43442 DEL 15.04.2021 - AOO A1600A PROT. N. 67181 DEL 09.06.2021;**
 - a) REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO – SETTORE COPIANIFICAZIONE URBANISTICA AREA NORD-OVEST;
 - b) REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE;
 - c) REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO (esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione del Comune di Luserna san Giovanni in adeguamento al Piano Paesaggistico regionale;
 - d) REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA – SETTORE GEOLOGICO;
- 2. PARERE UNITARIO DEL MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO; PROT. N. 6334 DEL 12.04.2021;**
- 3. PARERE UNITARIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ – DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI; DD 1591 DEL 11.04.2021;**
- 4. PARERE MOTIVATO DELL'ORGANO TECNICO DI UNIONE MONTANA; DD n. 105 del 20.09.2021**

0. PREMESSA

Il progetto definitivo del nuovo P.R.G.C. del comune di Luserna San Giovanni contiene l'elaborato: "*Norme Tecniche di Attuazione con indicazione delle modifiche apportate in recepimento dei contributi e pareri formulati dagli enti sovracomunali nell'ambito della II conferenza di co-pianificazione*", nel quale sono evidenziate in **grassetto rosso** le parti di testo aggiunte e in **grassetto blu barrato** le cancellazioni introdotte alle Norme Tecniche in recepimento dei contributi e pareri formulati dagli enti sovra comunali (con diritto di voto) nell'ambito della II Conferenza di Co-pianificazione.

Tale documento non è parte della documentazione del PRGC di cui all'art. 5 delle NTA, esso ha valore documentario per illustrare il recepimento integrale dei contributi e pareri formulati da Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino nell'ambito della II Conferenza di Co-pianificazione.

1. PARERE UNITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO – SETTORE COPIANIFICAZIONE URBANISTICA AREA NORD-OVEST; AOO A1600A PROT. N. 43442 DEL 15.04.2021 - AOO A1600A PROT. N. 67181 DEL 09.06.2021.

a) REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO – SETTORE COPIANIFICAZIONE URBANISTICA AREA NORD-OVEST.

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO – SETTORE COPIANIFICAZIONE URBANISTICA AREA NORD-OVEST;	
Sintesi dei Contributi-Osservazioni	Deduzioni del Comune
2.2.2 Aree TU.6 e TU.7.	
Se ne chiede lo stralcio per motivi ambientali, paesaggistici, di chiusura di varchi liberi e visuali, consumo di suolo agricolo, vicinanza con la Borgata "Turin" e anche in considerazione del costante calo demografico.	Il Progetto definitivo di P.R.G.C. si allinea alle richieste della Regione Piemonte e prevede lo stralcio delle due aree TU.6 (- 6.500 m ²) e TU.7 (- 6.350 m ²) destinandole ad aree di salvaguardia ambientale documentaria S.A.D. (+ 12.850 m ²)
2.2.3 Aree R7.18, R7.19, R7.20, R7.23, R7.24.	
Si invita ad una attenta ponderazione rispetto alla conferma di tali aree in relazione alla presenza della fascia di rispetto dell'infrastruttura ferroviaria, soprattutto in relazione alle aree R7.19 e R7.23	Dopo attenta valutazione il Progetto definitivo di P.R.G.C. stralcia le aree R7.19 (- 900 m ²) e l'area R7.23 (- 2.000 m ²) mantenendo le altre aree in quanto l'edificabilità resta possibile all'esterno della fascia di rispetto ed evidenziandone la presenza ed il vincolo.
2.2.4 Aree agricole residenziali	
Si invita a rivalutare la destinazione residenziale riportandone la collocazione come impropria in area agricola, diminuendone la possibilità di ampliamenti ancorché "Una Tantum" oltre che a ridimensionarne l'elevazione in altezza.	Il P.R.G.C. modifica la classificazione delle aree in "Aree agricole" e prevede la presenza di edifici residenziali come in zona impropria; riduce la possibilità di ampliamento "Una Tantum" per tali edifici allineandosi alle richieste della Regione e ne limita l'innalzamento della copertura a 40 cm prevedendo la verifica da parte dell'UTC della visibilità dal territorio circostante.
Si richiede di normare l'inserimento degli apparati tecnologici nelle aree sensibili dal punto di vista storico ambientale e paesaggistico.	Il P.R.G.C. inserisce la normativa relativa a tali aspetti nell'Allegato storico A alle N.T.d.A.
2.2.5 Area R7.10	
Si richiede lo stralcio o in second'ordine una rivalutazione dell'area.	Il P.R.G.C. si allinea alla richiesta e prevede lo stralcio di tale area (- 2.050 m ²).
2.2.6 Area R7.28	
Si richiede lo stralcio di tale area.	Il P.R.G.C. si allinea alla richiesta e prevede lo stralcio di tale area (- 1.850 m ²).
2.2.7 Area TU.5	
Pur apprezzando l'intendimento di riqualificare l'area dell'ex fornace desta perplessità l'estesa localizzazione in territorio agricolo rischiando di legittimare future espansioni dell'urbanizzato; si ritiene necessario integrare la scheda ambientale con attenzioni progettuali volte ad accostare gli edifici in progetto a quelli esistenti e indicando opportuni elementi naturali che segnino i limiti dell'intervento.	Il P.R.G.C. interviene in tal senso.
2.2.8 Aree artigianali produttive	
Si ritiene che l'altezza prevista dal Piano di 15 m per le aree MP2.1 e MP2.2 sia non congrua con il contesto esistente.	Il P.R.G.C. interviene diminuendone l'altezza ammessa a metri 10,00
2.2.9 Viabilità	
Si richiede di limitare la sopraelevazione del tetto degli edifici residenziali lungo la strada panoramica.	Il P.R.G.C. si allinea a tale richiesta estendendo il limite a tutta la zona agricola.

2.3 Reiterazione vincoli	
Si richiede di porre attenzione normativa alla reiterazione dei vincoli di aree a servizi non già o ancora acquisite alla proprietà comunale.	Non sono presenti aree con caratteristiche inerenti reiterazione dei vincoli.
2.8 Perimetrazione del centro abitato ex art.12, c. 2, n.5 bis LR. N. 56/1977	
Si richiede di riportare sulle tavole di Piano la perimetrazione e di rivederne i limiti adeguandosi alla definizione.	Il P.R.G.C. riportava già sulle tavole di piano al 5000 la perimetrazione del centro abitato; ora la evidenzia meglio e la riporta anche sulle tavole in scala al 2000, inoltre si allinea alla richiesta della regione rivedendone i limiti e diminuendone l'estensione.
2.9 Osservazioni sulle N.T.d.A.	
Articoli 2, 3, 10, 11, 14, 14, 16, 21, 29.	Il P.R.G.C. si allinea a tutte le indicazioni e richieste della Regione.

b) REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE.

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE	
Sintesi dei Contributi-Osservazioni	Deduzioni del Comune
ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI.	
Aree di nuova espansione TU.6 e TU.7. La loro realizzazione modificherebbe sostanzialmente l'impatto paesaggistico di questa zona marginale all'abitato, andando ad attestarsi lungo la strada vecchia San Giovanni, compromettendone così le visuali panoramiche. In particolare, mentre l'area TU6 risulterebbe maggiormente interclusa nell'edificato esistente costituendo un unicum con la borgata Turin ubicata fronte via, l'area TU7 concorrerebbe a depotenziare il valore paesaggistico di una zona agraria libera e connotata da una spiccata naturalità.	Il P.R.G.C. si allinea alle osservazioni e prevede lo stralcio delle due aree TU.6 (- 6.500 m ²) e TU.7 (- 6.350 m ²) destinandole ad aree di salvaguardia ambientale documentaria S.A.D. (+ 12.850 m ²)
L'area di nuova espansione TU.5. confermata, costituisce un'importante espansione residenziale lungo la strada della Fornace in un contesto di notevole valenza paesaggistica per le aree di salvaguardia ambientale e paesaggistica (SAP) e di rispetto ambientale (ARA) confinanti e per il valore percettivo del paesaggio ancora connotato da un'apprezzabile naturalità benché a ridosso dell'abitato. La prevista nuova lottizzazione comprometterebbe la morfologia naturale dei luoghi e anche elementi della tradizione locale, seppur modesti, come muri a secco di contenimento e generando un nuovo fronte di espansione verso territori marginali agricoli.	L'area in oggetto è interessata dagli edifici dismessi della ex Fornace oltre che da un deposito di pietre e si caratterizza ad oggi quale area sterile e in parte impermeabilizzata, comunque totalmente compromessa ad un uso agricolo. La previsione di un utilizzo a fini residenziale assoggettato a S.U.E. con indicazioni precise rispetto a quanto chiesto dalla Regione integrando le attenzioni progettuali inserite nella scheda ambientale 32, in particolare fornendo indicazioni in merito all'ambito di concentrazione dell'edificato e prescritta la progettazione di opportuni elementi (filtri vegetali, allineamenti dell'edificato per fronti compatti, spazi comuni o per le relazioni sociali) che segnino in modo armonico e definitivo i limiti dell'insediamento possa permettere di recuperare un'area dismessa diminuendone l'impermeabilizzazione e ridisegnando un "pezzo di territorio" migliorandone la qualità ambientale e paesaggistica.
L'area "Case sparse". Si sollevano perplessità sugli ampliamenti previsti in quanto potrebbero consentire numerosi insediamenti residenziali non correlati all'attività agricola e pertanto	Segnalando che la norma non prevede, né permette ampliamenti e/o nuove edificazioni, né la più lontana possibilità di edificare alcunché di nuovo che non sia di carattere agricolo, il P.R.G.C. comunque interviene

<p>si richiede che vengano adottate modalità realizzative di qualità per caratteri insediativi e per scelte architettoniche e compositive, in sintonia con i caratteri tipici agricoli per cromie, volumetrie e altezze contenute, tali da non ingenerare impatti negativi dal punto di vista della percezione del gradevole paesaggio agrario con particolare attenzione anche alle visuali panoramiche.</p>	<p>limitando anche il solo ampliamento possibile “UNA TANTUM” che passa da possibili 50 m² a 20 m² e permettendo la sopraelevazione degli edifici di carattere residenziali ora catalogati come in zona “impropria” fino a 40 cm. E incrementando ancor più le attenzioni ambientali e paesaggistiche in relazione a tali edifici.</p>
<p>MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</p>	
<p>Il contributo da vari suggerimenti in riferimento alla tipologia e alla metodologia delle misure compensative chiedendo che le Norme di Attuazione dovranno riportare misure di tutela ambientale e paesaggistica più attente ai criteri progettuali, mitigativi e compensativi, e di sviluppo sostenibile che si ritengono fondamentali, a garanzia della loro effettiva attuazione, e allo scopo di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale delle scelte progettuali operate ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale prefissati.</p>	<p>Il P.R.G.C. fa propri i suggerimenti del contributo e a fronte di una grande riduzione delle aree edificabili in previsione rispetto alla proposta Tecnica di progetto definitivo (aree stralciate: R7.10 -2.050 m², R7.19 – 900 m², R7.23 – 2.000 m², R7.25 – 2.650 m², R7.26 – 2.900 m², R7.28 – 2.850 m² Totale – 13.350 m²; TU.1 – 19.524 m² prevista dal vecchio P.R.G.I. ed edificata in toto quindi trattata come area consolidata, TU.6 – 6.500 m², TU.7 – 6.350 m², TU.8 – 9.000 m² trasformata nella nuova R7.23 di 3.200 m² per un totale, senza conteggiare la TU.1, di – 18.650 m² per un totale generale in meno di – 32.000 m² di area consumata) concentra quasi tutte le compensazioni nell’area di proprietà comunale destinata a servizi S.66 derivante dal PEC TU.3 in realtà quasi del tutto edificato, manca solo un edificio, rimanendo come compensazioni interne solo quelle relative alle aree R7.7, R7.8, R7.14, R7.15, R7.20 e TU.2 che sono utili alla riconnessione della rete ecologica comunale ripristinando e potenziando i corridoi ecologici presenti lungo i canali che dalla collina settentrionale scendono a valle attraversando l’area abitata verso il versante pedemontano meridionale.</p>
<p>RISORSE IDRICHE</p>	
<p>Si richiede per gli interventi di nuova edificazione la necessità di richiedere il parere di compatibilità con il Piano d’Ambito reso dall’Ente di governo dell’Ambito territoriale ottimale e stipulata apposita convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione; si richiede di garantire l’invarianza idraulica e che sia prevista una norma rispetto al risparmio idrico e di individuare e introdurre un richiamo nelle N.T.d.A. delle aree di ricarica degli acquiferi profondi.</p>	<p>Il P.R.G.C. aveva già individuato e inserito la normativa riguardo alle aree di ricarica degli acquiferi profondi e ora integra le N.T.d.A. con quanto indicato rispetto all’invarianza idraulica e al risparmio idrico integrando quanto già previsto in precedenza.</p>
<p>RUMORE</p>	
<p>Si ricorda quindi all’Amministrazione Comunale che la stessa PCA dovrà essere compatibile con i criteri di classificazione acustica del territorio regionale di cui al d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85-3802, adeguando i regolamenti comunali e i piani di risanamento di cui all’art. 6 della medesima legge e dovrà approfondire lo studio individuando eventuali accorgimenti progettuali, atti ad evitare accostamenti critici ed eventuali misure di mitigazione.</p>	<p>L’Amministrazione comunale, approvato lo strumento urbanistico, produrrà tutta la documentazione prevista a termini di legge in relazione alla matrice rumore.</p>

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	
<p>Si richiede di integrare la normativa con i commi seguenti:</p> <p>“Per gli elettrodotti e la protezione dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici valgono le normative specifiche, che includono anche le indicazioni relative al calcolo delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (D.P.C.M.08.07.2003, legge 22.02.2001 n. 36, D.M. 29.05.2008) e regionali (L.R. 03.08.2004 n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica.</p> <p>Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all’interno della fascia di rispetto (D.M.29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 1, lettera h, della legge36/2001, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.”</p>	<p>Il P.R.G.C. si allinea alla richiesta e integra le norme in tal senso.</p>

c) REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO (esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione del Comune di Luserna san Giovanni in adeguamento al Piano Paesaggistico regionale.

REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO (esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione del Comune di Luserna san Giovanni in adeguamento al Piano Paesaggistico regionale;	
Sintesi dei Contributi-Osservazioni	Deduzioni del Comune
1.1 OSERVAZIONI IN MERITO ALL’APPROFONDIMENTO ALLA SCALA LOCALE DEGLI ELEMENTI CONOSCITIVI E ALLE MODALITÀ DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI.	
Tav. P8 Beni paesaggistici	
Si richiede di segnalare le differenze in ampliamento e in riduzione dei territori coperti da foreste e da boschi tra la carta forestale regionale e le carte di piano.	Il P.R.G.C. nella Relazione di coerenza e adeguamento al Ppr indica con la sovrapposizione dello shp regionale e quello comunale in variazione le differenze segnalando come tutte le modifiche derivino dal passaggio di scala e una possibilità di un’attenzione più puntuale.
Tav. P9 Componenti paesaggistiche.	
Si invita a rappresentare cartograficamente sulle tavole delle componenti paesaggistiche e se possibile senza compromettere la leggibilità degli elaborati su quelle di Piano il cono visuale del belvedere Rocca Brera.	Il P.R.G.C. riporta sulle tavole delle componenti paesaggistiche il cono visuale, ma ritiene di non poterlo inserire sulle tavole di piano in quanto se ne pregiudicherebbe la lettura. Si segnala che la visuale è stata riportata anche nella Tavola di piano I2 tavola di raffronto ove sono indicati le nuove previsioni insediative del P.R.G.C così che si possa vedere quelle rientranti nel cono visuale del belvedere.
Si invita il Comune a valutare la fattibilità di riportare tale simbolo puntuale anche sulla tavola delle Aree normative interessata (aggiornando di conseguenza il richiamo nelle NTA)	Il P.R.G.C. accoglie l’invito e segnala l’ara umida in modo puntuale (non areale) anche sulle Tavole di piano P3a e P4a e come descrizione nella scheda ambientale della UPL D2.
Tav. I2 Tavola di raffronto.	

Si ricorda che occorre rappresentare sulla tavola anche le eventuali aree destinate a servizi non ancora realizzate qualora comportanti nuovi impegni di suolo o interventi di rilievo ai fini delle valutazioni paesaggistiche, verificandone la coerenza rispetto alle indicazioni del Ppr.	Il P.R.G.C. integra la Tav. I2 inserendo i servizi di proprietà comunale non ancora realizzati che comportano consumo di suolo.
1.2 OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DEL RAPPORTO FRA PRGC E PPR, CONTENUTA NELLA RELAZIONE DI ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE.	
Art.13 Aree di montagna. Rivedere la norma stralciando il riferimento all'intorno di 50 metri delle vette e crinali.	Il P.R.G.C. modifica la norma in tal senso.
Art.14 Sistema idrografico. Modificare la relazione in relazione al tracciato del torrente Chiamogna corretto dal Ppr.	Il P.R.G.C. modifica la relazione in tal senso nei punti necessari.
Art.16 Territori coperti da foreste e da boschi. Rivedere la norma ai sensi delle ultime NdA del Ppr.	Il P.R.G.C. modifica la norma in tal senso.
Art.24 Centri e nuclei storici. Si chiede di disciplinare gli apparati tecnologici negli insediamenti di carattere storico ai sensi dell'art.24, c. 5, lett. D), punto 1 primo e secondo trattino delle NdA del Ppr.	Il P.R.G.C. inserisce la normativa relativa a tali aspetti nell'Allegato storico A alle N.T.d.A.
Art.37 Insediamenti specialistici organizzati. Si evidenzia la necessità di integrare la disciplina normativa con i contenuti della direttiva di cui all'art. 37, comma 4, lett. a), volti alla riqualificazione integrata delle preesistenze in caso di ampliamento di insediamenti specialistici superiore al 20 %.	La superficie lorda degli insediamenti specialistici preesistenti all'adozione del P.R.G.C. conta circa 100.000 m ² mentre le previsioni insediative del nuovo piano corrispondono all'area IP2.1 di 16.500 m ² per una superficie lorda prevista di circa 8.000 m ² cioè meno della metà del 20% (m ² 20.000 possibili) perciò non è necessario adeguare la normativa in tal senso.
Si chiede di verificare la correttezza e la coerenza interna delle informazioni riportate nella relazione di adeguamento (ad esempio si segnala, a titolo collaborativo, che al punto 12 di pag. 31, a fronte dell'eliminazione dell'areale riferito agli Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati, si dichiara che il territorio non presenta "nessun'altra caratterizzazione contemplata nell'art. 31 delle NdA del Ppr", ciò in contrasto con il riconoscimento dei Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, correttamente descritto nel successivo punto 13 e a pag. 106 del medesimo elaborato.	Si sottolinea come la relazione indicava chiaramente la non esistenza di tali caratterizzazioni nel territorio MERIDIALE del comune e non nell'intero ed infatti riconosce i Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle nella parte SETTENTRIONALE del territorio comunale non in contrasto con quanto scritto a pag. 32.
1.3 OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.	
Artt. 2 e 3. Si evidenzia la necessità di correggere alcune definizioni e articoli di tutela.	Il P.R.G.C. si allinea alle richieste.
Art. 16. Si evidenzia la necessità di rivedere la possibilità di innalzamento del tetto nei nuclei storici, nelle borgate rurali e nelle zone E.	Il P.R.G.C. interviene limitando l'innalzamento della copertura in tali aree e zone a 40 cm.

Art. 18. Lett. B3), B4), C), E), H), H1), H2), H3), H4).	Il P.R.G.C. si allinea alle richieste e suggerimenti dell'Ente introducendo le opportune modifiche nelle N.T.d.A.
1.4 OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE AREE OGGETTO DI TRASFORMAZIONE	
Aree TU.6, TU.7. Le due nuove aree previste trasformano e compromettono un contesto ancora sostanzialmente integro, non configurandosi quali completamenti volti a meglio definire il margine di separazione tra aree libere e aree costruite.	Il Progetto definitivo di P.R.G.C. si allinea alle osservazioni e prevede lo stralcio delle due aree TU.6 (- 6.500 m ²) e TU.7 (- 6.350 m ²) destinandole ad aree di salvaguardia ambientale documentaria S.A.D. (+ 12.850 m ²)
Aree R7.10. L'attuazione della previsione andrebbe a compromettere la leggibilità del sistema di relazioni funzionali e percettive tra gli edifici rurali e il paesaggio agrario adiacente.	Il P.R.G.C. si allinea all'osservazione e prevede lo stralcio di tale area (- 2.050 m ²).
Aree R7.28. La previsione, che ricade all'interno della fascia fluviale del torrente Luserna, incide su una vasta zona prativa, situata oltre l'ultima casa del piccolo nucleo edificato; interessa un ambito riconosciuto quale m.i. 6 "aree di dispersione insediativa" e come "area rurale di elevata biopermeabilità", dove, ai sensi degli artt. 19 e 38 delle NdA del Ppr, possono essere previsti nuovi impegni di suolo solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti esistenti ovvero, qualora ricadano in contesti già edificati, se si configurano come lotti di completamento all'interno di aree interstiziali, o se contribuiscono a definire nettamente un limite del costruito sfrangiato e disordinato.	Il P.R.G.C. si allinea all'osservazione e prevede lo stralcio di tale area (- 1.850 m ²).
Aree TU.5 (Ex Fornace) Nel prendere atto che l'area oggetto di trasformazione risulta comunque già compromessa da edificazioni pregresse, si ritiene tuttavia necessario, vista la considerevole estensione e il rischio di legittimare future ulteriori espansioni dell'urbanizzato nella zona precollinare, integrare le attenzioni progettuali inserite nella scheda ambientale 32; in particolare andranno fornite indicazioni in merito all'ambito di concentrazione dell'edificato e prescritta la progettazione di opportuni elementi (filtri vegetali, allineamenti dell'edificato per fronti compatti, spazi comuni o per le relazioni sociali) che segnino in modo armonico e definitivo i limiti dell'insediamento.	Il P.R.G.C. interviene in tal senso.
Area Mp2.1 e Mp2.2. Si ritiene che l'altezza consentita per tali ambiti (fino a 15 metri) presenti elementi di criticità rispetto al corretto inserimento paesaggistico della nuova edificazione nel contesto, in quanto decisamente superiore a quanto osservabile nei fabbricati esistenti, e sia pertanto da valutare attentamente in funzione dell'effettiva necessità.	Il P.R.G.C. interviene diminuendone l'altezza ammessa a metri 10,00

d) REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA – SETTORE GEOLOGICO.

REGIONE PIEMONTE - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – SETTORE GEOLOGICO;
In riferimento ai pareri del Settore Geologico regionale, si fa specifico riferimento alla relazione geologica a firma della dott.ssa Elisabetta ARRI.

2. PARERE UNITARIO DEL MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO; PROT. N. 6334 DEL 12.04.2021.

MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO	
Sintesi dei Contributi-Osservazioni	Deduzioni del Comune
1.1 Osservazioni generali.	
Si chiede di segnalare le differenze in ampliamento e in riduzione dei territori coperti da boschi e foreste.	Il P.R.G.C. nella Relazione di coerenza e adeguamento al Ppr indica con la sovrapposizione dello shp regionale e quello comunale in variazione le differenze segnalando come tutte le modifiche derivino dal passaggio di scala e una possibilità di un'attenzione più puntuale.
Tavola P9 Componenti paesaggistiche.	
Si invita a rappresentare cartograficamente sulle tavole delle componenti paesaggistiche e se possibile senza compromettere la leggibilità degli elaborati su quelle di Piano il cono visuale del belvedere Rocca Brera.	Il P.R.G.C. riporta sulle tavole delle componenti paesaggistiche il cono visuale, ma ritiene di non poterlo inserire sulle tavole di piano in quanto se ne pregiudicherebbe la lettura. Si segnala che la visuale è stata riportata anche nella Tavola di piano I2 tavola di raffronto ove sono indicati le nuove previsioni insediative del P.R.G.C così che si possa vedere quelle rientranti nel cono visuale del belvedere.
1.2 Osservazioni verifica rapporto P.R.G.C. e Ppr.	
Art.13 Aree di montagna. Rivedere la norma stralciando il riferimento all'intorno di 50 metri delle vette e crinali.	Il P.R.G.C. modifica la norma in tal senso.
Art.14 Sistema idrografico. Modificare la relazione in relazione al tracciato del torrente Chiamogna corretto dal Ppr.	Il P.R.G.C. modifica la relazione in tal senso nei punti necessari.
Art.16 Territori coperti da foreste e da boschi. Rivedere la norma ai sensi delle ultime NdA del Ppr.	Il P.R.G.C. modifica la norma in tal senso.
Art.24 Centri e nuclei storici. Si chiede di disciplinare gli apparati tecnologici negli insediamenti di carattere storico ai sensi dell'art.24, c. 5, lett. D), punto 1 primo e secondo trattino delle NdA del Ppr.	Il P.R.G.C. inserisce la normativa relativa a tali aspetti nell'Allegato storico A alle N.T.d.A.
Art.37 Insediamenti specialistici organizzati. Si evidenzia la necessità di integrare la disciplina normativa con i contenuti della direttiva di cui all'art. 37, comma 4, lett. a), volti alla riqualificazione integrata delle preesistenze in caso di ampliamento di insediamenti specialistici superiore al 20 % .	La superficie lorda degli insediamenti specialistici preesistenti all'adozione del P.R.G.C. conta circa 100.000 m ² mentre le previsioni insediative del nuovo piano corrispondono all'area IP2.1 di 16.500 m ² per una superficie lorda prevista di circa 8.000 m ² cioè meno della metà del 20% (m ² 20.000 possibili) perciò non è necessario adeguare la normativa in tal senso.

Si chiede di verificare la correttezza e la coerenza interna delle informazioni riportate nella relazione di adeguamento (ad esempio si segnala, a titolo collaborativo, che al punto 12 di pag. 31, a fronte dell'eliminazione dell'areale riferito agli Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati, si dichiara che il territorio non presenta "nessun'altra caratterizzazione contemplata nell'art. 31 delle NdA del Ppr", ciò in contrasto con il riconoscimento dei Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, correttamente descritto nel successivo punto 13 e a pag. 106 del medesimo elaborato.	Si sottolinea come la relazione indicava chiaramente la non esistenza di tali caratterizzazioni nel territorio MERIDIALE del comune e non nell'intero ed infatti riconosce i Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle nella parte SETTENTRIONALE del territorio comunale non in contrasto con quanto scritto a pag. 32.
1.3 Osservazioni in merito alle norme Tecniche di Attuazione.	
Artt. 2 e 3. Si evidenzia la necessità di correggere alcune definizioni e articoli di tutela.	Il P.R.G.C. si allinea alle richieste.
Art. 16. Si evidenzia la necessità di rivedere la possibilità di innalzamento del tetto nei nuclei storici, nelle borgate rurali e nelle zone E.	Il P.R.G.C. interviene limitando l'innalzamento della copertura in tali aree e zone a 40 cm.
Art. 18. Lett. B3), B4), C), E), H), H1), H2), H3), H4).	Il P.R.G.C. si allinea alle richieste e suggerimenti dell'Ente introducendo le opportune modifiche nelle N.T.d.A.
1.4 Osservazioni in merito alle aree oggetto di trasformazione.	
Aree TU.6, TU.7. Le due nuove aree previste trasformano e compromettono un contesto ancora sostanzialmente integro, non configurandosi quali completamenti volti a meglio definire il margine di separazione tra aree libere e aree costruite.	Il Progetto definitivo di P.R.G.C. si allinea alle osservazioni e prevede lo stralcio delle due aree TU.6 (- 6.500 m ²) e TU.7 (- 6.350 m ²) destinandole ad aree di salvaguardia ambientale documentaria S.A.D. (+ 12.850 m ²)
Aree R7.10. L'attuazione della previsione andrebbe a compromettere la leggibilità del sistema di relazioni funzionali e percettive tra gli edifici rurali e il paesaggio agrario adiacente.	Il P.R.G.C. si allinea all'osservazione e prevede lo stralcio di tale area (- 2.050 m ²).
Aree R7.28. La previsione, che ricade all'interno della fascia fluviale del torrente Luserna, incide su una vasta zona prativa, situata oltre l'ultima casa del piccolo nucleo edificato; interessa un ambito riconosciuto quale m.i. 6 "aree di dispersione insediativa" e come "area rurale di elevata biopermeabilità", dove, ai sensi degli artt. 19 e 38 delle NdA del Ppr, possono essere previsti nuovi impegni di suolo solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti esistenti ovvero, qualora ricadano in contesti già edificati, se si configurano come lotti di completamento all'interno di aree interstiziali, o se contribuiscono a definire nettamente un limite del costruito sfrangiato e disordinato.	Il P.R.G.C. si allinea all'osservazione e prevede lo stralcio di tale area (- 1.850 m ²).
Aree TU.5 (Ex Fornace) Nel prendere atto che l'area oggetto di trasformazione risulta comunque già compromessa da edificazioni	Il P.R.G.C. interviene in tal senso.

<p>pregresse, si ritiene tuttavia necessario, vista la considerevole estensione e il rischio di legittimare future ulteriori espansioni dell'urbanizzato nella zona precollinare, integrare le attenzioni progettuali inserite nella scheda ambientale 32; in particolare andranno fornite indicazioni in merito all'ambito di concentrazione dell'edificato e prescritta la progettazione di opportuni elementi (filtri vegetali, allineamenti dell'edificato per fronti compatti, spazi comuni o per le relazioni sociali) che segnino in modo armonico e definitivo i limiti dell'insediamento.</p>	
<p>Area Mp2.1 e Mp2.2. Si ritiene che l'altezza consentita per tali ambiti (fino a 15 metri) presenti elementi di criticità rispetto al corretto inserimento paesaggistico della nuova edificazione nel contesto, in quanto decisamente superiore a quanto osservabile nei fabbricati esistenti, e sia pertanto da valutare attentamente in funzione dell'effettiva necessità.</p>	<p>Il P.R.G.C. interviene diminuendone l'altezza ammessa a metri 10,00</p>
<p>TUTELA ARCHITETTONICA Osservazioni in merito alle Norme Tecniche di Attuazione.</p>	
<p>Art.16. L'elenco e l'individuazione dei Beni tutelati dalla Soprintendenza APAB non è completo, si consiglia di consultare l'elenco aggiornato al sito indicato.</p>	<p>Previa consultazione del sito il P.R.G.C. si è adeguato individuando e tutelando i due beni che risultavano mancati nella proposta tecnica integrando sia le N.T.d.A., sia l'Allegato A di carattere storico.</p>
<p>Art.18. Si suggerisce di differenziare in modo corretto tra vincoli della parte II e III del Codice.</p>	<p>Il P.R.G.C. interviene in tal senso.</p>
<p>Art. 21. Si ritiene opportuno riportare l'obbligo di sottoporre alla Soprintendenza l'autorizzazione degli impianti pubblicitari presenti o prossimi ad edifici tutelati ai sensi della art.49 del codice.</p>	<p>Il P.R.G.C. interviene in tal senso.</p>
<p>TUTELA ARCHITETTONICA Osservazioni in merito all'Allegato A.</p>	
<p>Parte II Si richiede di definire con maggiore coerenza la tipologia delle tutele di cui al D.lgs 42/2004; si ricorda di inserire le tutele OPE LEGIS; si richiede di integrare con i Beni tutelati dalla Soprintendenza di cui all'elenco nel sito indicato; si richiede di intervenire normativamente in relazione agli apparati pubblicitari nei porticati del palazzo Comunale; si richiede di inserire nelle N.T.d.A. per maggiore chiarezza circa gli obblighi derivanti dall'applicazione della Parte II del Codice, punti riportati nel contributo.</p>	<p>Il P.R.G.C. si allinea alle richieste e integra la normativa come indicato.</p>
<p>TUTELA ARCHEOLOGICA. Osservazioni in merito all'Allegato A.</p>	
<p>Art. 16 – Aree Normative lettera H1. Si richiede di modificare un comma come indicato nel contributo e aggiungere altri due commi come indicati nel contributo.</p>	<p>Il P.R.G.C. si allinea alle richieste e integra la normativa come indicato.</p>

3. PARERE UNITARIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ – DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI; DD 1591 DEL 11.04.2021.

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ – DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI	
Sintesi dei Contributi-Osservazioni	Deduzioni del Comune
1. Considerazioni puntuali.	
<p>AREE TU.6 E TU.7. Le aree di fatto, come già osservato in occasione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, ripropongono lo schema di sviluppo in fregio a viabilità esterna alla borgata. La conferma di tali previsioni, le quali dovrebbero costituire completamento dell'edificato, in realtà sono inserite in un ampio contesto ancora ad uso agricolo, frammisto in modo episodico a zone di tipo R5 (urbane consolidate residenziali miste). Verifichi l'Amministrazione Comunale l'effettiva necessità di confermare tali localizzazioni alla luce dei parametri proposti dal Nuovo P.R.G.C., quali ad esempio un calo della popolazione residente e la tutela del patrimonio ambientale. Inoltre, l'osservazione proposta nella prima fase, richiamava la possibile interferenza con le Aree di Osservazione e di Esclusione dello stabilimento RIR "Gruppo Trombini" oggi di proprietà della Società KASTAMONU ITALIA S.r.l., criticità che può ripresentarsi, qualora la società citata, avviasse le procedure di notifica, quale industria a rischio di incidente rilevante.</p>	<p>Il P.R.G.C. si allinea alle osservazioni e prevede lo stralcio delle due aree TU.6 (- 6.500 m²) e TU.7 (- 6.350 m²) destinandole ad aree di salvaguardia ambientale documentaria S.A.D. (+ 12.850 m²)</p>
<p>AREA R7.25. Le fasce/aree di Osservazione e di esclusione, potrebbero interessare, la limitrofa area R7.25 (ex area TU.11), una porzione della quale ricade, altresì, in Classe IIIb3 di rischio idrogeologico. (cfr: nota prot. n. 57976 del 3 aprile 2014)</p>	<p>Il P.R.G.C. si allinea alle osservazioni e in forza della notifica di fattibilità e della possibile futura procedura di notifica, quale industria a rischio di incidente rilevante KASTAMONU prevede lo stralcio dell'area R7.25 (- 2.650 m²) destinandola ad area a verde privato di pertinenza degli edifici.</p>
<p>AREE R7.19 E R7.23. Si rilevano alcune aree individuate in fregio alla Ferrovia, interessate dalla fascia di rispetto della stessa; tale presenza potrebbe non consentirne l'utilizzo edificatorio, in parte o totalmente. In particolare, si evidenziano le aree R7.19 (superficie mq 900) e R7.23 (superficie mq 2.000), valuti l'Amministrazione le possibilità attuative delle stesse, anche in funzione dell'eventuale riduzione della fascia di rispetto, da richiedere all'Ente gestore del tratto ferroviario.</p>	<p>Dopo attenta valutazione il Progetto definitivo di P.R.G.C. stralcia le aree R7.19 (- 900 m²) e l'area R7.23 (- 2.000 m²) mantenendo le altre aree in quanto l'edificabilità resta possibile all'esterno della fascia di rispetto ed evidenziandone la presenza ed il vincolo.</p>
<p>AREE MISTE AGRICOLE-RESIDENZIALI. Con riferimento alla definizione proposta alla lettera E "Aree miste agricole-residenziali", dell'articolo 16 "Aree Normative -Definizione" delle NdA del Nuovo Piano, la quale individua all'interno delle aree agricole, interventi residenziali attuati in zona impropria, non appare corretta, pur comprendendo le motivazioni addotte nel corso del Tavolo Tecnico del 16 marzo u.s. dal Tecnico incaricato, anche in funzione della futura gestione del Piano. Si suggerisce pertanto di aggiornare i contenuti</p>	<p>Il P.R.G.C. si allinea all'osservazione e rivedendo la normativa dell'area in oggetto ne cambia la denominazione e definizione da "Aree miste agricole residenziali" ad "Aree agricole" classificando le residenze non agricole presenti "Case e nuclei sparsi" come edifici con destinazione residenziale in zona impropria e diminuendone al contempo le possibilità di interventi edilizi stralciando la ristrutturazione edilizia di tipo d₂ e limitando l'ampliamento "Una Tantum" e la sopraelevazione della copertura.</p>

<p>delle norme, inserendo gli edifici residenziali in zona agricola e pertanto “impropria” nel contesto corretto, al fine di non ingenerare difficoltà interpretative delle norme, contenendo le possibilità di intervento e di ampliamento degli stessi, anche al fine di una maggiore tutela dell’ambiente nel quale sono inseriti.</p>	
<p>SERVIZI PUBBLICI Si ricorda al Comune, qualora si rendesse necessario procedere alla reiterazione o alla apposizione di vincoli espropriativi, per la realizzazione di interventi di pubblica utilità previsti su aree il cui vincolo espropriativo sia decaduto o su aree private da acquisire, dovrà operare applicando le procedure partecipative dettate dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, alle quali si rimanda, provvedendo altresì ad inserire a bilancio un apposito capitolo.</p>	<p>Il P.R.G.C. non prevede né la reiterazione di vincoli, né l’apposizione di vincoli espropriativi.</p>
<p>PEREQUAZIONE TERRITORIALE. Con riferimento ai servizi pubblici il Nuovo Piano, propone, al fine di superare l’istituto dell’esproprio, il tema della Perequazione Territoriale, sicuramente pratica condivisibile anche se di complessa applicazione, rimandando all’articolo 12 delle NdA del PTC2 (cfr: Relazione Illustrativa e art. 14 NTA PRGC). Si fa presente, come tale riferimento non sia corretto, il citato articolo, di fatto propone un indirizzo alla pianificazione sovracomunale, coerente con il dettato dell’articolo 12 bis della L.R. 56/77, auspicandone l’applicazione mediante la formazione di appositi accordi tra enti locali, al fine della realizzazione di interventi intercomunali (insediamenti produttivi, commerciali, reti di urbanizzazione primarie, ecc) nei quali è prevista la presenza della Città Metropolitana, non individua un metodo perequativo da applicare negli Strumenti Urbanistici Generali. Il Comune, volendo attuare la perequazione, nelle diverse forme (Territoriale, Sociale ecc), deve individuare un meccanismo operativo, finalizzato alla effettiva possibilità di realizzare gli interventi; particolare attenzione e controllo da parte del Comune dovrà essere posta nell’inserimento delle modalità attuative nei piani esecutivi degli interventi previsti.</p>	<p>Il P.R.G.C. apporta le dovute modifiche all’articolato eliminando il riferimento all’art. 12 del PTC2 e alla perequazione urbanistica e mantenendo il rimando alla co-pianificazione tra Enti.</p>
<p>AREE BOSCADE. Si segnala che il rimando all’articolo 26 “Settore agroforestale” del PTC2 come inserito alla lettera H2) “Zone boscate” dell’articolo 18 delle NTA del Piano in oggetto, laddove individua come le stesse sono tutelate ai sensi “... del PTC2 art. 26, per il loro interesse paesaggistico. ... In tali zone sono vincolanti le prescrizioni di cui all’art.26, comma 5 delle N.d.A del PTC2 ...” non appare corretto, non risultando il PTC2, adeguato al PPR. Si invita, pertanto a stralciare il riferimento al PTC2 sostituendolo con il dettato del Piano Paesaggistico Regionale ed inoltre si consiglia, in quest’ottica, di verificare negli elaborati del Piano, altri</p>	<p>Il P.R.G.C. stralcia il riferimento al PTC2 in questione.</p>

eventuali richiami alle Norme del PTC2, in eventuale contrasto con le norme del PPR.	
ADEGUAMENTO SEVESO COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI – DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE.	
Il 29 luglio 2015 è entrato in vigore il d.lgs. 26 giugno 2015, n.105 che ha abrogato e sostituito il d.lgs. 334/99, riferimento normativo principale in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. A seguito di ciò, la Città Metropolitana di Torino ha approvato, con D.C.m. n.39516 del 15/12/2015, la nota esplicativa n.5 alla Variante “Seveso” al PTC, che contiene le necessarie indicazioni per i comuni relative in generale alla nuova norma, e in particolare alla lettura della Variante al PTC alla luce del mutato quadro normativo. L’articolato normativo, con specifico riferimento all’articolo 18 lettera F, deve essere aggiornato in alcuni punti alla nuova norma. In particolare, la parte relativa alle attività sottosoglia va ridefinita mediante la sopra citata Nota Esplicativa riportando anche la tabella corretta.	Il P.R.G.C. aggiorna la normativa relativa all’argomento RIR alle note esplicative della città Metropolitana.
TAVOLA D2 DEL P.R.G.C. È presente una Tavola D.2 sulle attività produttive esistenti. Sarebbe opportuno specificare, anche come legenda a tale tavola, la conclusione che era stata tratta nel progetto preliminare e che non si riscontra in modo esplicito nella proposta in esame.	Il P.R.G.C. inserisce nella legenda della Tavola d2 di piano la conclusione in oggetto.
TAVOLA D3 DEL P.R.G.C. Lo stralcio dell’Elaborato RIR fa “sopravvivere” solo la Tavola D.3 che riporta solo gli elementi territoriali di categoria A o B privi di una adeguata caratterizzazione. Si richiede pertanto: - di integrare la rappresentazione con gli elementi vulnerabili delle categorie inferiori, già individuati nell’ambito del preliminare; - di riportare, in legenda o in separato Allegato, una caratterizzazione degli elementi puntuali completa dei dati di base (es. numero di persone presenti, ecc) sia a scopo di verifica sia per facilitare l’aggiornamento dello strumento.	Il P.R.G.C. integra la Tavola di piano D3 con tutti gli elementi territoriali vulnerabili, nello specifico categorie C, D ed E e ne riporta la caratterizzazione nelle Tabelle di caratterizzazione (T.C. n.) nell’Appendice 4 alle N.T.d.A. di piano, inoltre nella legenda della Tavola inserisce il rimando all’Appendice 4 cui si riferiscono le etichette T.C. n. degli elementi territoriali vulnerabili individuati e cartografati.
TAVOLA D3 DEL P.R.G.C. È necessaria una rappresentazione, anche in separata tavola, di tutti gli elementi relativi alla zona “a rilevante vulnerabilità ambientale”, di cui all’articolo 13.2 della Variante “Seveso” al PTC.	Il P.R.G.C. integra la Tavola D4 con tutti gli elementi di cui all’osservazione.
NORME DI ATTUAZIONE. Si richiama l’opportunità di richiamare le norme di vincolo derivanti dal rischio industriale nelle aree di nuovo insediamento o di completamento dove possano insediarsi attività potenzialmente a rischio di incidente rilevante o “sottosoglia”, quali ad esempio la MP 2.3 e la IP 2.1.	Il P.R.G.C. inserisce il richiamo nelle N.T.d.A. in relazione alle aree Mp1, Mp2, Ip1 e Ip2.

4. PARERE MOTIVATO DELL'ORGANO TECNICO DI UNIONE MONTANA; DD n. 105 del 20.09.2021.

PARERE MOTIVATO DELL'ORGANO TECNICO DI UNIONE MONTANA

Il parere dell'organo tecnico di Unione Montana recepisce i contributi e pareri pervenuti dagli enti sovraordinati preposti, pertanto già compresi nelle modifiche apportate al progetto definitivo a seguito dell'accoglimento degli specifici pareri.